



ATTO N.157

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della Giunta regionale
(delib. n. 973 del 30/08/2000)

“Artt. 27 e 53, V comma, della L.R. di contabilita’ 03/05/78, n. 23 come modificata con L.R. 19/07/79, n. 35 - Assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 1999”

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 4/9/2000

Trasmesso alla I - II - III - Commissione Consiliare Permanente il 7/9/2000...

Cod.

Pr. 21363

01 SET. 2000



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 - Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 agosto 2000

n. 973

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore	X	

Presidente : Maria Rita Lorenzetti

Relatore : Marina Sereni

Direttore: Vincenzo Lazzaroni

Segretario Verbalizzante : Marco Rufini

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 - Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35";

Tenuto conto del parere e delle proposte formulate dal Comitato Legislativo;

Premesso che con proprie deliberazioni sono state accertate le somme da tramandare all'esercizio 2000 come residui passivi 1999 e precedenti e le somme da tramandare all'esercizio 2000 come residui attivi degli anni 1999 e precedenti;

Che, sulla base degli atti sopra richiamati è possibile determinare il risultato finanziario dell'esercizio decorso e procedere alle operazioni di assestamento del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2000 consistenti:

- a) nell'aggiornamento della previsione di residui attivi e passivi;
- b) nell'aggiornamento del saldo finanziario e della previsione di cassa;
- c) nella reiscrizione alla competenza dell'esercizio in corso delle somme non utilizzate al 31/12/1999 e relative a stanziamenti correlati ad entrate a destinazione vincolata;

Vista la L.R. 3 maggio 1978, n. 23;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la L.R. 09/03/200, n. 18 di approvazione del Bilancio di Previsione 2000;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 - Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare il proprio Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 - Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35".

RELAZIONE

1. Premessa

L'assestamento di bilancio – introdotto dall'art. 14 della legge 335 del 1976 e recepito nell'ordinamento regionale dall'art. 27 della legge regionale 3/5/78, n. 23 - è un istituto contabile teso a capovolgere l'ottica tipica delle variazioni di bilancio con lo scopo preminente di aggiornare i dati di collegamento con il precedente esercizio (giacenza di cassa, residui attivi e passivi, risultato di amministrazione), nonché di introdurre tutte le variazioni che si ritengono opportune alla luce di una revisione generale delle poste di bilancio.

L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di variazione di bilancio strettamente connesso al contenuto del precedente esercizio con i seguenti specifici compiti:

1. rettifica del saldo di cassa dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi previsti inizialmente nel bilancio;
3. aggiornamento del risultato finanziario dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Trattandosi, comunque e come sopra ricordato, di una legge di variazione, è possibile operare qualsiasi altra variazione eventualmente necessaria agli stanziamenti di bilancio. Per prassi legislativa regionale ormai consolidata, però, la legge di assestamento si riferisce quasi esclusivamente alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) rinviando ad una apposita legge di variazione gli aggiornamenti degli stanziamenti di competenza e di cassa eventualmente necessari per soddisfare le mutate esigenze della gestione.

A parziale deroga di quanto sopra il presente provvedimento contiene gli indifferibili aggiornamenti delle poste di bilancio relative ai trasferimenti in favore del Consiglio regionale ed alle spese per il personale di ruolo determinati, per la maggior parte, da attuazione di norme legislative e/o contrattuali.

Con la presente legge, quindi, viene data attuazione al disposto degli art. 27 e 53 della legge regionale di contabilità 3/5/78, n. 23 ed in particolare al comma 5 dell'art. 53 che prevede l'obbligo di riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziata in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio.

Trattasi di operazioni di natura contabile che nulla innovando nell'assetto giuridico esistente, tendono a raggiungere una perfetta concordanza degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 1999 ed il bilancio 2000 (cassa, residui attivi e passivi).

Con il presente ddl, inoltre, si provvede all'aggiornamento degli stanziamenti di cassa 2000 allo scopo di adeguare le autorizzazioni di pagamento al saldo programmatico imposto dal Patto di stabilità interno.



Non è possibile, invece, operare la sistemazione contabile e la rideterminazione del gettito Irap relativo al 1999 per mancanza dei dati contabili certi che sono ancora in corso di definizione da parte del Governo. Lo scivolamento temporale nella predisposizione della legge in questione, rispetto ai termini stabiliti dalla legge regionale di contabilità, è infatti dovuto soprattutto alle problematiche connesse all'indeterminatezza delle risorse di cui sopra.

2. Provvedimenti emanati nel primo semestre 2000 aventi ripercussioni sulla finanza regionale.

Nel primo semestre del 2000 sono stati emanati una serie di provvedimenti che hanno avuto o avranno ripercussioni sulla finanza pubblica in generale e su quella regionale in particolare:

- riforma del sistema di finanziamento delle regioni e avvio del processo di federalismo fiscale (D.Lgsvo n. 56 del 18/2/2000);
- riforma del sistema di contabilità regionale (D. lgsvo n. 76 del 28/3/2000);
- Dpef per gli anni 2001-2004.

2.1 Federalismo fiscale

Con il collegato fiscale (L. 133 del 13/5/99) e il Decreto legislativo n. 56 del 18/2/2000, viene dato avvio alla vera e propria riforma del sistema di finanziamento delle regioni che dovrà trasformare l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario in un modello definitivamente "federale".

Lo scopo della riforma è quello di dotare le regioni prevalentemente di tributi propri e quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Corrispettivamente i trasferimenti dal bilancio dello Stato saranno ridotti a poche voci essenziali (solidarietà nazionale in caso di calamità, funzioni delegate, ecc:) e a queste risorse si aggiungeranno quelle della perequazione che interverrà in favore di quelle regioni dove la base imponibile non sarà in grado di sostenere un livello adeguato di entrate.

La riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) Abolizione dei vigenti trasferimenti erariali, con la scomparsa di quasi tutti i trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- b) Compartecipazioni erariali, che sostituiranno i trasferimenti erariali e saranno costituite da una compartecipazione all'Irpef, una compartecipazione all'Iva ed un aumento dell'accisa sulla benzina;
- c) Invarianza delle risorse. Il processo di riforma deve poter assicurare che non vi siano oneri aggiuntivi né per il bilancio dello Stato né per quello delle regioni. Le aliquote di compartecipazione, quindi, dovranno essere stabilite in misura tale che il relativo gettito copra integralmente i trasferimenti soppressi.
- d) Sistema di perequazione. Per assicurare l'invarianza delle risorse è previsto un complesso sistema di perequazione orizzontale nel senso che le regioni con basi imponibili insufficienti vengono compensate da risorse versate dalle regioni più ricche.



La caratteristica del nuovo sistema di finanziamento regionale è rappresentata dal fatto che le risorse complessive delle regioni, incluse quelle per il finanziamento della spesa sanitaria, avranno una dinamica legata allo sviluppo del reddito nazionale.

Il mix di finanziamenti, infatti, è composto da:

- a) imposte legate al reddito (IRAP e addizionale IRPEF);
- b) imposte legate ai consumi (tassa auto, accisa sulla benzina, compartecipazione IVA).

A regime, pertanto, le risorse regionali saranno legate all'andamento della situazione economica: aumenteranno nel caso di crescita economica, diminuiranno in caso di rallentamento.

Il livello delle risorse, quindi, sarà determinato dalle dinamiche economiche di ogni singola regione.

Le nuove regole, però, presentano degli aspetti critici che abbisognano di ulteriori riflessioni ed approfondimenti:

- a) necessità di un maggior dettaglio ed approfondimento della metodologia di selezione dei trasferimenti da abolire al fine di verificarne la correttezza degli importi ed evitare così ripercussioni negative sui bilanci regionali;
- b) i meccanismi di adeguamento delle risorse proprie regionali in base alle variazioni delle basi imponibili vanno attentamente verificati. E' necessario valutare se i tassi di crescita dei tributi propri siano coerenti con l'andamento delle variabili macro-economiche e con l'andamento dei principali comparti della spesa (es. sanità) che per lo più sono dipendenti da provvedimenti "estranei" alla competenza e potestà delle regioni;
- c) il nuovo modello di finanza regionale – almeno nella prima fase applicativa – si conferma in sostanza come nuovo sistema di finanziamento della spesa sanitaria. Tale sistema, però, regge se le dinamiche dei fabbisogni sanitari sono tenute sotto controllo. In tale contesto potrebbe non apparire plausibile legare l'andamento della spesa sanitaria alle variabili macro-economiche in considerazione del fatto che entrano in gioco aspetti esogeni (quali ad esempio il progressivo invecchiamento della popolazione);
- d) le stime dell'andamento dei principali tributi regionali partono da basi storiche che per quanto riguarda l'Umbria sono sovrastimate con conseguenze negative sulla situazione a regime e sul bilancio regionale. E' assolutamente necessario, pertanto, che le tabelle di costruzione degli scenari vengano opportunamente rettificare al fine di scongiurare il crearsi, fin dall'inizio, di situazioni deficitarie che non sarebbero sopportabili dalla finanza regionale.

2.2. Riforma della contabilità regionale

Con il decreto legislativo n. 76 del 28/3/2000, si è concluso l'intenso processo di evoluzione della normativa in materia di bilancio e di contabilità pubblica con l'approvazione del nuovo sistema contabile regionale e la conseguente revisione e riforma della legge quadro 335 del 1976.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Regione dell'Umbria, prima regione in Italia ed in anticipazione rispetto alla legislazione nazionale in materia di revisione del sistema contabile regionale, si è dotata di nuove procedure di programmazione e bilancio.

Con tale strumento legislativo (Legge regionale n. 13 del 28/2/2000), che entrerà in vigore a partire dal 2001, infatti, oltre a introdurre un processo integrato e coordinato di programmazione economica e finanziaria, viene rinnovata profondamente la struttura e la riclassificazione del bilancio con l'intento di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa ponendo particolare rilievo alla provenienza delle risorse, alla loro destinazione ed alle connesse responsabilità di gestione.

La riforma tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) maggiore trasparenza delle decisioni politiche;
- 2) maggiore responsabilizzazione della dirigenza;
- 3) maggiore possibilità di controllo della spesa e misurazione dei risultati;
- 4) maggiore snellezza delle procedure.

La soluzione adottata passa per un nuovo modello di bilancio distinguendo fra "*bilancio politico*", strutturato per ampie Unità Previsionali di Base la cui approvazione è di competenza consiliare e "*bilancio amministrativo gestionale*", affidato alla responsabilità della Giunta regionale che contiene una più analitica disarticolazione (in capitoli) dell'attività amministrativa consentendone così la misurazione dei risultati.

Lo scopo è quello di pervenire alla determinazione di uno strumento decisionale intelleggibile, chiaro e trasparente (bilancio politico) pur conservando i consueti strumenti di gestione (bilancio amministrativo gestionale).

Il bilancio politico in questo senso risponde all'esigenza di trasparenza e significatività delle decisioni consiliari sia mediante un sistema di funzioni obiettivo a valenza informativa e ricognitiva quali espressioni delle politiche pubbliche regionali e sia mediante l'individuazione delle Unità previsionali di base, oggetto di voto consiliare, come insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa determinate in maniera tale da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa.

Il bilancio gestionale – affidato alla responsabilità dell'organo esecutivo, invece, si conforma alle procedure di gestione per l'attuazione e la realizzazione delle scelte politiche approvate dal Consiglio regionale.

La nuova struttura del bilancio, quindi, vuole soddisfare l'esigenza di un più armonico collegamento tra il livello delle decisioni consiliari (politico) e quello della responsabilità gestionale e amministrativa.

2.3 Il Dpef 2001-2004

In data 30 giugno 2000 è stato presentato il Documento di programmazione economico finanziaria (Dpef) relativo alla manovra di finanza pubblica per il periodo 2001-2004 che dando atto dei fondamentali passi compiuti dal nostro paese nel processo di risanamento del bilancio delinea, per la prima volta, degli andamenti tendenziali tali da non richiedere alcuna manovra correttiva (c.d. "manovra zero").

A differenza che negli anni passati, quindi, non vi saranno sacrifici per i contribuenti italiani, bensì l'opportunità di redistribuire in maniera più confacente le risorse resisi disponibili.

L'impegno del Governo sarà essenzialmente rivolto alla rimozione di una serie di "mali antichi" che affliggono la nostra economia allo scopo di trasformare la Pubblica



Amministrazione italiana in una struttura "moderna e flessibile" accelerando quei processi di decisione risultanti ancora lenti e ferruginosi.

Il quadro macroeconomico delineato nel Dpef rispecchia la crescita del nostro sistema prevedendo una dinamica delle più importanti variabili economiche in linea con quelle dell'economia internazionale ed in particolare con quelle dei paesi della UE:

Variabili	2001	2002	2003	2004
Crescita PIL reale	2,9	3,1	3,1	3,1
Tasso inflazione	1,7	1,2	1,2	1,2
Crescita occupazione	1,1	1,1	1,1	1,1
Tasso disoccupazione	9,9	9,2	8,5	7,8
Tasso di occupazione	54,3	55,2	56,1	56,9

Il Dpef, però, non scioglie completamente tutti i nodi che le Regioni - parte attiva nel conseguimento degli obiettivi di risanamento – hanno da tempo evidenziato e che risultano determinanti per il mantenimento delle condizioni di stabilità e crescita:

- quantificazione del reale fabbisogno della spesa sanitaria e contestuale copertura dei disavanzi pregressi dove il formarsi di gran parte degli squilibri è scaturito da decisioni assunte a livello centrale senza alcun coinvolgimento delle Regioni;
- adeguato finanziamento delle nuove funzioni attribuite alle Regioni con i decreti Bassanini al fine di addivenire ad una effettiva attuazione delle deleghe;
- copertura delle minori entrate derivanti in particolare dalla riforma della tassa automobilistica regionale;
- revisione delle previsioni Irap 2001 di cui al decreto sul federalismo fiscale al fine di non compromettere fin dall'inizio il nuovo quadro della finanza regionale.

3. Il Patto di stabilità interno

Il Patto di stabilità interno è stato introdotto dall'art. 28 del collegato alla finanziaria per il 1999 (Legge 448 del 23/12/98) e poi innovato con l'art. 30 della legge 23/12/99, n. 488) allo scopo di un diretto coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli accordi raggiunti in sede comunitaria.

Gli impegni posti a carico delle Regioni riguardano la riduzione progressiva del disavanzo finanziario, così come definito nel patto medesimo, nonché del rapporto tra l'ammontare del debito ed il prodotto interno lordo.

Il Patto di stabilità interno impone oneri e non obblighi nel senso che impone il raggiungimento di un determinato risultato lasciando discrezionalità sull'utilizzazione degli strumenti necessari per il suo raggiungimento.

Per migliorare il proprio saldo ogni ente, quindi, potrà privilegiare determinati interventi rispetto ad altri adottando diversi meccanismi quali:

- i. aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
- ii. contenimento del tasso di crescita delle spese correnti;
- iii. potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri;
- iv. dismissioni di immobili.

La variabile su cui verranno misurati i comportamenti delle Regioni è rappresentata dal "disavanzo finanziario" inteso come differenza tra il totale delle riscossioni effettive (al netto dei trasferimenti statali) ed i pagamenti effettivi di parte corrente al netto degli interessi.



Tale formulazione ha aperto un tavolo di confronto con lo Stato in considerazione delle specificità e caratteristiche della finanza regionale che non sempre si concilia perfettamente con le regole della contabilità nazionale ai cui principi, invece, si riferisce tutta l'impostazione del patto di stabilità.

Con la finanziaria 2000 (art. 30), nel riformulare la norma, le richieste delle regioni sono state recepite dal Governo attraverso una diversa e più puntuale (per le Regioni) definizione del saldo finanziario quale differenza fra le entrate finali effettivamente rimosse e le uscite di parte corrente al netto degli interessi secondo il seguente prospetto:

Entrate finali (al netto delle partite di giro)	-
Trasferimenti in conto corrente e in conto capitale dello Stato, dell'Unione Europea e degli altri enti che partecipano al patto	-
Entrate derivanti dalla dismissione di beni immobiliari	-
Entrate eccezionali	=
Entrate nette	

Le spese sono calcolate nel seguente modo

Spese correnti	-
Interessi	-
Spese con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto	-
Trasferimenti allo Stato e agli enti locali per compartecipazioni all'Irap	-
Trasferimenti alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere	-
Spese eccezionali	=
Spese correnti nette	

La Finanziaria 1999 stabiliva che le Regioni dovevano concorrere al risanamento migliorando il proprio saldo consolidato tendenziale 1999 di una percentuale almeno pari allo 0,1 del prodotto interno lordo e questo miglioramento doveva essere assicurato anche per gli anni 2000 e 2001. La Finanziaria 2000, inoltre, ha rafforzato l'obbligo del miglioramento del saldo stabilendo un ulteriore intervento correttivo pari ad un aggiuntivo 0,1% % del PIL da mantenere costante per il triennio 2000-2002.

Eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati saranno portate alla conoscenza della Conferenza Stato-Regioni indicando anche le misure che gli enti stessi dovranno adottare per il raggiungimento degli obiettivi, pena la comminazione delle sanzioni.

La realizzazione, pertanto, dei saldi programmatici impone necessariamente una riconsiderazione delle autorizzazioni di spesa previste per il 2000 che con la presente legge vengono adeguate per consentire il rispetto delle norme richiamate.

Ai sensi del sopracitato art. 30 della legge 488/99, le modalità tecniche di computo del disavanzo, da considerare ai fini del patto di stabilità interno, sono state definite con Decreto emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In tale Decreto, recependo le richieste e le osservazioni presentate in sede di Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche in ordine alle modalità di applicazione del patto per l'anno 2000 ed in particolare l'esclusione ai fini del calcolo del saldo programmatico 2000 della spesa sanitaria.

Il saldo finanziario programmatico da rispettare è quindi determinato con riferimento alle entrate e spese per funzioni proprie della Regione non riguardanti la sanità. Ciò in attesa che il Governo e le Regioni verifichino le cause di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati in sede di programmazione finanziaria a causa del più elevato tasso di crescita della spesa sanitaria rispetto a quello della spesa regionale in senso stretto.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Per il momento la spesa sanitaria rileva per soli fini conoscitivi e pertanto i dati di monitoraggio trimestrale da inviare al Ministero devono comunque essere comprensivi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere.

La Regione Umbria, aderendo ai nuovi criteri di determinazione previsti dall'art. 30 della L.488/99 e dal citato Decreto 1/8/2000, ha rideterminato il saldo finanziario 1998 e quello programmatico 1999 e 2000 avvalendosi della facoltà a tal fine concessa dalla stessa normativa.

Nella seguente tabella 1) viene rappresentato il saldo finanziario 1998 e il nuovo saldo programmatico 1999.

Tab. 1) -PROSPETTO DIMOSTRATIVO SALDO FINANZIARIO E PROGRAMMATICO 1999 (in miliardi di lire)

REGIONE DELL'UMBRIA		Consuntivo 1998	Consuntivo 1999
BILANCIO REGIONE			
ENTRATE			
1	Entrate finali	1.967	2.706
a detrarre:			
2 + 6	-Trasferimenti correnti e c/capitale dallo Stato	976	1.450
3 + 7	-Trasferimenti correnti e c/capitale dalla U.E.	44	204
4 + 8	-Trasferimenti correnti e c/capitale dagli Enti che partecipano al patto	4	16
5	- Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari	1	0
9	- Riscossione di crediti	0	0
10	- Entrate con carattere di eccezionalità		
11	- I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo)	253	449
12	- Addizionale IRPEF	119	77
13	Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)	0	0
14	Totale entrate nette	570	510
SPESE			
15	Spese correnti	2.163	2.162
a detrarre:			
16	- Interessi passivi	44	80
17	- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da Enti partecipanti al patto	119	127
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	41	75
19	- Trasferimenti agli Enti del SSN	1.657	1.666
20	- Spese con carattere di eccezionalità		
21	Totale spese nette	302	214
22	SALDO BILANCIO REGIONI (14-21)	268	296
23	SALDO FINANZIARIO	268	296
A)	SALDO TENDENZIALE 1999 (23 - 3,6%)	258	
	Calcolo Intervento correttivo		
	Spese correnti (al netto interessi passivi)	302	
	Base per intervento correttivo	302	
	Aliquota intervento correttivo	1%	
B)	INTERVENTO CORRETTIVO	3	
C)	SALDO DI CASSA PROGRAMMATICO 1999	261	



Dall'analisi dei dati della suddetta tabella risulta che la Regione dell'Umbria ha pienamente rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'esercizio 1999. A fronte, infatti, di un saldo programmatico 1999, rideterminato con i nuovi criteri, pari a lire 261 miliardi, il saldo finanziario è risultato pari a lire 296 miliardi, con un miglioramento di 35 miliardi.

Nella successiva tabella viene rappresentato il saldo programmatico per l'anno 2000:

Tab. 2) - CALCOLO SALDO DI CASSA PROGRAMMATICO 2000 (in miliardi di lire)

A)	SALDO DI CASSA PROGRAMMATICO 1999	261
B)	SALDO TENDENZIALE 2000 (A - 3,0%)	254
	Calcolo Intervento correttivo	
	Spese correnti (al netto interessi passivi)	214
C)	Base per intervento correttivo	214
D)	Aliquota intervento correttivo	1%
E)	INTERVENTO CORRETTIVO	2
F)	SALDO DI CASSA PROGRAMMATICO 2000	256

Nell'anno 2000 il saldo programmatico, ai fini del Patto di Stabilità interno, è pari , per la nostra Regione, a lire 256 miliardi e rappresenta l'obiettivo da rispettare in termini di saldo finanziario al 31/12/2000.

Le previsioni di cassa per l'anno 2000, assestate con il presente provvedimento, se rispettate a consuntivo, consentono non solo il raggiungimento di tale obiettivo, ma anche di ottenere un differenziale positivo come dimostrato nella seguente tabella 3):

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tab. 3) – PROSPETTO DIMOSTRATIVO SALDO FINANZIARIO 2000 – dati di cassa (in miliardi di lire)

REGIONE DELL'UMBRIA		Previsioni Assestate 2000
BILANCIO REGIONE		
ENTRATE		
1	Entrate finali	6.553
a detrarre:		
2 + 6	-Trasferimenti correnti e c/capitale dallo Stato	3.577
3 + 7	-Trasferimenti correnti e c/capitale dalla U.E.	790
4 + 8	-Trasferimenti correnti e c/capitale dagli Enti che partecipano al patto	12
5	- Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari	10
9	- Riscossione di crediti	
10	- Entrate con carattere di eccezionalità	
11	- I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo)	1.148
12	- Addizionale IRPEF	76
13	Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)	
14	Totale entrate nette	940
SPESE		
15	Spese correnti	2.952
a detrarre:		
16	- Interessi passivi	74
17	- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da Enti partecipanti al patto	335
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	193
19	- Trasferimenti agli Enti del SSN	1.825
20	- Spese con carattere di eccezionalità	6
21	Totale spese nette	520
22	SALDO BILANCIO REGIONI (14-21)	421
23	SALDO FINANZIARIO	421



Ai sensi del comma 6, dell'art. 30, della legge 488/99, gli Enti che conseguono l'obiettivo programmatico 2000, hanno diritto ad una riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse applicato ai mutui della Cassa DD.PP. in corso di ammortamento alla data del 31/12/1998 con oneri a carico del proprio bilancio. La riduzione può aumentare a 100 punti base se il contenimento del proprio disavanzo, nel biennio 1999/2000, è superiore allo 0.3% del PIL.



4. Risultato della gestione 1999

4.1. Saldi finanziari 1999

Con l'assestamento vengono aggiornati i dati presunti iniziali relativi ai residui (attivi e passivi), al fondo di cassa e all'avanzo finanziario vincolato iscritti nel bilancio di previsione 2000.

Sulla base delle scritture contabili finali relative all'esercizio 1999, quindi, gli importi presuntivi di bilancio sono rettificati nel modo seguente:

Tab. 3) – aggiornamento dati finanziari 1999

Oggetto	Importo presunto	Importo effettivo	Diff.
F.do iniziale cassa	21.500.000.000	11.833.361.190	-9.666.638.810
Residui attivi	5.459.418.070.674	3.938.726.011.362	-1.520.692.059.312
Residui passivi	2.860.060.799.572	3.073.948.074.278	213.887.274.706
Avanzo fin. Vinc.	633.679.799.572	969.460.686.630	335.780.887.058

4.2. Destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

L'avanzo finanziario scaturisce dalle economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e /o comunitarie vincolate a scopi specifici tassativamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte alla competenza 2000 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.

Il totale delle reiscrizioni ammonta a complessive lire 969 miliardi, di cui lire 634 miliardi iscritte in via presunta con legge di bilancio e lire 335 miliardi con il presente provvedimento. La destinazione del suddetto avanzo vincolato, distinto per settori di intervento, viene rappresentato nella seguente tabella:

Tab. 4) – Ripartizione avanzo finanziario vincolato 1999

Settore di intervento	Importo (L/midi)	%
Ind/Art/Lavoro/Form.Prof.	117	12,07
Opere pubbliche/Edilizia	249	25,70
Agric/Caccia/Pesca	112	11,56
Turismo e cultura	16	1,65
Trasporti e Urbanistica	8	0,83
Sanità e Servizi sociali	274	28,28
Programmi intersett.	61	6,30
Regolarizzazione Irap/Stato	104	10,73
Altri	28	2,89
Totale	969	100,00



4.3. Situazione amministrativa al 31/12/99

La gestione finanziaria dell'esercizio 1999 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente stimato in lire 106.936.300.000, a lire 94.649.388.356 con un risparmio di lire 12.286.911.644 rispetto a quanto ipotizzato in sede di bilancio preventivo.

Nell'ammontare del mutuo a pareggio sono da comprendere anche gli oneri per l'acquisto in proprietà dell'immobile denominato "Il Broletto" in Perugia, da destinare a sede degli uffici regionali per un importo di lire 46,8 miliardi. Con tale operazione, che segue quella dell'anno precedente di acquisizione di Palazzo Cesaroni (sede del Consiglio regionale), quasi tutti gli immobili sedi di uffici regionali sono diventati di proprietà regionale.

La situazione della gestione 1999 viene riepilogata nella seguente tabella:

Tab. 5) – Riepilogo gestione 1999

1.	Saldo attivo dei conti correnti infruttiferi nn. 22910 e 20416 intrattenuti dalla Regione con la Tesoreria Centrale dello Stato a norma dell'art. 31 della L. 05/08/1978, n. 468; dell'art. 40 della L. 30/03/1981, n. 119 e dell'art. 2 della L. 29/10/1984, n. 720 (Residuo attivo del Cap. 3931).....	L.	83.433.010
2.	Residui attivi (al netto del residuo attivo del Cap. 3931).....	L.	3.938.642.578.352
	TOTALE ATTIVO.....	L.	3.938.726.011.362
3.	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 1999.....	L.	11.833.361.190
	TOTALE ATTIVO.....	L.	3.950.559.372.552
4.	Residui passivi:		
	- Anno 1997	L.	6.529.972.661
	- Anno 1998	L.	181.864.613.478
	- Anno 1999	L.	2.885.553.488.139
	Totale residui passivi.....	L.	3.073.948.074.278
5.	Economie su stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, da riscrivere per le stesse finalità a norma dell'art. 53, V° comma, L.R. 23/78 come modificata con L.R. 35/79:		
	- Già riscritte nel Bil. 2000 con Legge regionale 9/3/2000, n. 11	L.	633.679.026.177
	- Da riscrivere ...	L.	335.781.660.453
	Totale reiscrizioni.....	L.	969.460.686.630
6.	Quote di fondi globali dell'anno 1999 da utilizzare nell'esercizio 200, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 03/05/1978, n. 23.....	L.	1.800.000.000
	TOTALE PASSIVO.....	L.	4.045.208.760.908
	Disavanzo finanziario da ripianare.....	L.	94.649.388.356



4.4 Residui perenti.

Nella Tab. D), allegata al d.d.l., sono elencati i debiti cancellati per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi 1999 e precedenti. Tali debiti si riferiscono esclusivamente ad impegni di spesa a suo tempo assunti a carico di capitoli finanziati con entrate proprie della Regione e per le cui economie non sussiste l'obbligo della reiscrizione sancito dall'art. 53, V comma, della vigente legge regionale di contabilità. In tal guisa restano esattamente individuati i debiti che – nel caso di reclamo da parte degli aventi diritto – potranno essere soddisfatti con il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie a norma dell'art. 22, comma 3, della stessa legge di contabilità. Gli altri debiti (quelli, cioè, cancellati per perenzione da stanziamenti correlati ad entrate a destinazione vincolata) trovano la loro copertura sulle somme reiscritte ai sensi del citato art. 53.

Nelle tabelle A) e B) – allegato al disegno di legge – viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata di ogni capitolo allo scopo di offrire un quadro completo dell'assetto assunto dal bilancio regionale in seguito alla complessa operazione di assestamento.

Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 - Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35"



Art. 1
(Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, il saldo finanziario negativo dell'esercizio finanziario 1999, è accertato in lire 94.649.388.356. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di lire 94.649.388.356, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2000 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000, per l'anno 2000, e di lire 10.000.000.000, dal 2001 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1), si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 0790 del bilancio 2000 e successivi, programma 7.03.2.02, del bilancio pluriennale 2000/2002.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

4. Ai mutui e/o prestiti di cui al comma 1 si applica la disciplina del successivo art. 5.



Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1999, a norma dell'art. 53, comma 5, L.R. 23/78 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 969.460.686.630, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della L.R. n. 23/78 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1999 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2000, e di cui all'art. 3.

Art. 5
(Autorizzazione alla estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari. Integrazione e rettifica artt. 12, 14 e 15 della L.R. 9 marzo 2000, n. 18)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi dell'art. 30 della legge 488/99 (patto di stabilità interno), anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 18/2000 è autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre, in sostituzione, nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. I mutui o i prestiti obbligazionari di cui agli artt. 12 e 14 della L.R. n. 18/2000 possono avere una durata massima di anni trenta.

3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari.

4. Il rimborso dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle scadenze previste, comprendenti gli oneri delle eventuali coperture dei rischi di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

5. In relazione alla garanzia di cui al comma 4, la Regione può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

6. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci, ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002 per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.



Art. 6

(Integrazione elenco n. 1, allegato alla L.R.
9/3/2000 N. 18. Elenco spese obbligatorie)



1. All'elenco n. 1, allegato alla L.R. n. 18/2000, sono inseriti i seguenti capitoli:

- Cap.155 "Spese per i componenti della Giunta Regionale in qualità di assessori esterni L.R. 23/03/2000 n. 26"
- Cap.180 "Spese per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente della Giunta Regionale L.R. 23/03/2000 n. 26"
- Cap. 480 "Acquisto libri, giornali e riviste ed altre pubblicazioni e inserzioni redazionali"